

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE,
RICREATIVE, ARTISTICHE E SPORTIVE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 20/11/2006

PREMESSA

Il principio di sussidiarietà nella normativa vigente

Il principio di sussidiarietà è stato introdotto dalla normativa nazionale già con l'entrata in vigore della legge 265/99, di attuazione dei principi contenuti nella legge Bassanini n. 59/97 all'art. 4, comma 3) lett. A) secondo cui " *I conferimenti di funzioni, di cui ai commi 1 e 2, avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali: il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alle autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini interessati*".

Il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. All'art. 3 comma 5 ribadisce: " *... i Comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei Cittadini e delle loro formazioni sociali.*"

Questa legge conferma anche che il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo in ambito sociale, economico e culturale, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare (art 8) superando la precedente formulazione prevista dalla legge n. 142/90 che prevedeva la sola partecipazione dei cittadini.

Il legislatore ha poi recentemente ampliato il principio di sussidiarietà estendendo il rapporto tra ente pubblico e il singolo cittadino anche in forma non organizzata.

L'art. 7, comma 1 della legge 131/2003, in attuazione dell'art. 118, comma 3, della Costituzione, recita infatti: " *...Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso quando sono impiegate risorse pubbliche si applica l'art 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.*"

La nuova gestione pubblica del Welfare State, inteso quale sistema di governo preferibile per raggiungere l'equa distribuzione dei redditi, ha introdotto la definizione di Terzo Settore, quale sistema formato da soggetti, senza finalità di lucro, diversi dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali e le imprese tradizionali con cui costituire un altro settore di intervento privilegiato nell'ambito dei servizi socio-culturale e regolato da contributi, rimborsi spesa ecc.

L'Ente locale potrà, dunque, armonizzare le azioni di sviluppo e sostegno ai bisogni della Comunità avvalendosi di un rapporto speciale con i soggetti del Terzo Settore.

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Con il presente Regolamento, il Comune di Vanzaghello determina le modalità per l'assegnazione di contributi economici differenti a favore di enti ed associazioni assicurando equità, imparzialità, massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. I contributi, di qualunque genere, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste negli Statuti dei beneficiari oppure per singole iniziative occasionali e straordinarie.
3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.
4. Restano salve le disposizioni contenute in atti normativi dello Stato e della Regione.

Articolo 2 - Destinatari dell'intervento

1. L'assegnazione di contributi economici è disposta dalla Giunta Comunale a favore di enti pubblici e privati, associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite, gruppi informali e/o comitati spontanei aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti (di seguito denominati destinatari) con iniziative, integrative e non in contrasto con i programmi e le iniziative dell'Amministrazione Comunale, idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, educativo, artistico, sportivo, ecologico, di promozione nelle politiche giovanili ed in favore della popolazione anziana, nonché lo sviluppo delle attività di tutela dell'ambiente e di valori monumentali, storici e tradizionali.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella nostra comunità.

Articolo 3 - Tipologia dell'intervento

1. Gli interventi dell'Amministrazione Comunale possono consistere in:
 - erogazione di contributi in denaro;
 - attribuzione di vantaggi economici.
2. L'Amministrazione Comunale può considerare l'opportunità di convenzionarsi con i soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 ai sensi della normativa vigente. In tal caso le modalità di assegnazione dei contributi ordinari esulano da quanto esposto in questo regolamento.

Articolo 4 - Erogazione di contributi in denaro

1. L'Amministrazione Comunale può erogare contributi in denaro a titolo ordinario o straordinario.

A. CONTRIBUTI ORDINARI

- a. La concessione di contributi ordinari consiste nella assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale a sostegno dell'attività ordinaria dell'ente o associazione richiedente.
- b. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno in corso per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da:
 - relazione illustrativa dettagliata delle iniziative attuate nei dodici mesi precedenti;
 - programma di previsione delle iniziative per l'anno successivo, con relativa previsione di spesa.
- c. La richiesta di ammissione ai benefici economici, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata utilizzando l'allegato modello A e deve contenere:

- denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
 - sede legale;
 - numero di codice fiscale o partita IVA (ove presente);
 - finalità dell'intervento, in forma sintetica;
 - copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, se non già presentato in precedenza;
 - copia dell'ultimo bilancio di esercizio con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione;
 - indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti durante l'anno di competenza da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor o privati cittadini);
 - dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
 - per gli enti di nuova costituzione, copia dell'atto costitutivo;
 - numero degli iscritti, con indicazione del numero dei residenti e del numero di ragazzi sotto i sedici anni di età (quando presenti).
- d. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.
- e. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del procedimento, delibera entro il 30 ottobre, il piano di riparto delle somme stanziare, quali contributi ordinari, in linea con i seguenti indirizzi generali:
- natura del soggetto richiedente, con particolare riferimento ai seguenti parametri:
 - assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
 - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie;
 - coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
 - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - natura del servizio prestato con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente, alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate, e alla prestazione di servizi non erogati, o solo in parte erogati, da enti pubblici;
- e tenendo conto di:
- risorse di bilancio stanziare e scelte programmatiche;
 - caratteristiche delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto;
 - rendiconto finanziario delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate.
- f. Il piano di riparto contenente l'entità del contributo a ciascuno assegnato, viene reso pubblico.
- g. L'erogazione dei contributi ordinari assegnati, effettuata con determinazione del Responsabile del Settore competente, avviene tramite Tesoreria Comunale, a mezzo mandato, da emettersi entro il 15 dicembre.
Possono seguire un iter di pagamento differenti i contributi ad associazioni con le quali l'Amministrazione Comunale è addivenuta ad un convenzionamento.
- h. I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti. L'Amministrazione Comunale nei piani degli anni successivi ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed al contenuto dei programmi presentati.
- i. Non sono ammessi contributi ad associazioni che non hanno svolto alcuna attività, pubblica od aperta al pubblico, nel corso dell'anno.
- j. Non è ammesso donare, o comunque destinare, l'eventuale contributo ottenuto ad altre associazioni o a terzi.

B. CONTRIBUTI STRAORDINARI

- a. La concessione di contributi straordinari consiste nella assegnazione di contributi in denaro "una tantum", a sostegno di specifiche iniziative di rilievo e coinvolgimento sociale, legate a particolari situazioni o avvenimenti locali, nazionali o internazionali di natura contingente, e non previamente programmabili, promosse da enti ed associazioni sia beneficiari di contributi ordinari per l'anno in corso sia esclusi dal piano di riparto di cui al punto A, sia non richiedenti l'inclusione in detto piano.
- b. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata al Sindaco, di norma, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della iniziativa e sarà corredata da:
- una relazione illustrativa dell'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente, associazione o gruppo informale, intende perseguire e la sua capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa, ecologica e sportiva nei confronti della comunità locale;
 - una previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

La richiesta e la documentazione di cui al punto precedente, nei casi di gruppi informali, dovrà essere sottoscritta da almeno 5 aderenti al gruppo, con la specificazione degli scopi del gruppo.

- c. La richiesta di ammissione ai benefici economici deve essere presentata al Sindaco, utilizzando l'allegato modello B, e deve inoltre contenere:
- indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti durante l'anno di competenza da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor e/o privati cittadini);
 - dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
 - l'impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute e, a richiesta, la relativa documentazione.
- d. Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto, etc. ...) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente.
La proposta dell'Assessore comunale sarà valutata con i criteri di cui al presente articolo.
- e. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del procedimento, provvede, di volta in volta, alla concessione delle provvidenze per il finanziamento di attività specifiche e singole iniziative, deliberando secondo i seguenti criteri generali:
- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale ed all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
 - conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali dell'Amministrazione Comunale;
 - valenza e ripercussione territoriale;
 - entità dell'autofinanziamento, acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento, per le iniziative e le attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
 - entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica;

e tenendo conto di:

- risorse di bilancio stanziare e scelte programmatiche;
 - caratteristiche delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - quantità e qualità delle iniziative programmate, nonché del loro costo presunto;
 - rendiconto finanziario delle eventuali attività svolte nell'anno precedente nonché della qualità e quantità delle iniziative realizzate.
- f. I contributi possono essere erogati, normalmente, solo a fronte di spese preventivate debitamente, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.

- g. Le decisioni della Giunta Comunale vengono comunicate, a cura del Responsabile del procedimento, ai richiedenti entro 15 giorni oppure contemporaneamente all'erogazione dei contributi che verranno assegnati, a mezzo mandato, tramite Tesoreria Comunale.
La motivazione in ordine alla, eventuale, mancata concessione del beneficio economico viene adeguatamente indicata nell'atto deliberativo assunto dalla Giunta comunale ed adeguatamente comunicata agli interessati.
- h. Il riconoscimento di contributi straordinari non costituisce titolo per l'inserimento nel piano di riparto dei contributi ordinari per l'anno successivo o per la assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
Gli assegnatari di contributo straordinario potranno presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.
- i. La concessione di contributi una tantum comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate e l'obbligo di rendicontazione.
In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale o il Responsabile del Settore competente dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso e il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Articolo 5 - Attribuzione di vantaggi economici

1. L'Amministrazione Comunale può attribuire ad enti ed associazioni, gruppi informali e/o comitati spontanei, altri vantaggi economici che consistono nell'utilizzo di immobili, strutture o beni comunali a titolo gratuito od agevolato, nella concessione del patrocinio, nell'attribuzione di premi ed omaggi.

A. UTILIZZO DI IMMOBILI E STRUTTURE

- a. L'utilizzo di immobili, strutture o beni comunali può essere occasionale o annuale.

- **Concessione annuale**

La Giunta Comunale, a titolo gratuito o agevolato, può concedere con provvedimento motivato e secondo le effettive disponibilità, l'utilizzo di propri locali da adibire ad ufficio e/o sede operativa.

La richiesta di immobili e strutture dovrà essere indirizzata al Sindaco e deve essere corredata di:

- denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
- sede legale;
- numero di codice fiscale o partita IVA (ove presente);
- copia dello statuto, se non già presentato in precedenza, e/o di attestazione di eventuale appartenenza ad Associazioni o Enti di rilevanza nazionale;
- programma di attività con finalità dell'associazione, in forma sintetica;
- copia dell'ultimo bilancio di esercizio con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione;
- dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda
- numero degli iscritti, con indicazione del numero dei residenti e del numero di ragazzi sotto i sedici anni di età (quando presenti).

- **Concessione occasionale**

La Giunta Comunale può, a titolo gratuito o agevolato, concedere occasionalmente, su richiesta di enti o associazioni, l'uso di proprie strutture, attrezzature o beni per specifiche iniziative di rilevante interesse pubblico, senza fini di lucro.

La relativa richiesta debitamente documentata dovrà essere inviata al Sindaco di norma almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'uso richiesto.

Il Responsabile del procedimento, valutate le condizioni di ammissibilità, sottopone la relativa proposta alla Giunta per averne il parere.

Le procedure per la concessione occasionale od annuale di immobili o strutture dell'Amministrazione Comunale sono riportate nel "Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali".

B. PATROCINIO (ABROGATO C.C. 51 del 21/10/2019)

- a. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del procedimento, può riconoscere il patrocinio del Comune di Vanzaghello a iniziative di valore sociale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo ed ambientale.
- b. Il formale riconoscimento del patrocinio comporta la possibilità di pubblicizzare l'iniziativa con indicazione dell'Ente patrocinante e dello stemma comunale su tutte le pubblicazioni e pubblicità che dovranno riportare l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Vanzaghello".
- c. Il patrocinio dà altresì diritto all'esenzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni qualora sul materiale divulgativo dell'iniziativa sia assente ogni altra forma pubblicitaria.
- d. La richiesta di patrocinio, debitamente documentata, dovrà essere inviata al Sindaco almeno 30 giorni prima della manifestazione.

C. PREMI DI RAPPRESENTANZA - PUBBLICITA'

- a. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa all'attribuzione di premi ed omaggi quali: trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere o manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali ovvero di forme pubblicitarie disposte dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 – Albo dei beneficiari

1. L'Amministrazione Comunale istituisce ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 30.12.1991, n. 412, l'albo dei soggetti, pubblici o privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio del comune.
2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.
3. Per ciascuna persona giuridica, pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'albo, sono indicati:
 - la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
 - la sede legale;
 - il numero di codice fiscale o partita IVA (ove presente);
 - la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - l'importo o il valore economico dell'intervento totale nell'anno.
4. La tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica è competenza del Settore Amministrativo.
5. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Articolo 7 – Condizioni generali di concessione

1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze.

3. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente, mediante pubblico annuncio, tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il contributo del Comune.
4. In caso di dichiarazione mendace il Responsabile del settore competente, disporrà, con apposito atto, la revoca del contributo e il recupero totale di quanto erogato.

Articolo 8 – Norme in materia di privacy e di procedimento amministrativo

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dai soggetti sottoscrittori le istanze sono raccolti e trattati dal Servizio competente esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la concessione dei finanziamenti e dei benefici economici richiesti.
2. Ai soggetti sottoscrittori le istanze viene garantito l'accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento.
3. Il contributo in denaro potrà essere assoggettato al trattamento fiscale pro tempore vigente, ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni, nei casi in cui sia erogato a fronte di beneficiari che svolgono anche una attività di impresa, come previsto dalla prassi ministeriale vigente.
4. Apposita autodichiarazione attestante l'esistenza, la prevalenza o meno di tale attività, dovrà essere presentata prima di procedere all'incasso del contributo;

Articolo 9 – Abrogazione di norme

1. La disciplina di cui al presente Regolamento sostituisce integralmente quella dettata dal precedente "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" approvato con deliberazione CC n.16 del 15 marzo 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10 – Applicazione e decorrenza

1. Il presente Regolamento troverà applicazione con decorrenza dal 1 gennaio 2007.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO
PER L'ANNO DI ATTIVITA' _____**

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ in via _____ n° _____

in qualità di legale rappresentante / presidente semplice rappresentante

dell'ente, associazione, gruppo denominato:

(indicare denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare)

con sede legale a: _____ in via _____ n° _____

codice fiscale o partita IVA: _____

che elenca nelle proprie file n° _____ iscritti dei quali n° _____ residenti a Vanzaghello e n° _____ di
età inferiore di anni 16.

faccio istanza per ottenere la concessione da parte del Comune di un contributo economico a
sostegno dell'attività svolta dal/la suddetto/a _____, durante l'anno in oggetto.
(ente, associazione, gruppo ...)

Finalità della richiesta (in forma sintetica): _____

Io sottoscritto/a _____ inoltre

Dichiaro

- che l'attività del/la suddetto/a gruppo/associazione non persegue scopi di lucro;
- che l'attività del/la suddetto/a gruppo/associazione si svolge in ambito: comunale sovracomunale;
- che quanto esposto nella domanda è corrispondente a verità ed è stato reso nelle forme di legge.

Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti:

- relazione illustrativa dettagliata delle iniziative attuate nell'anno in corso
- programma di previsione delle iniziative per l'anno cui si riferisce la domanda, con previsione di spesa
- copia dell'atto costitutivo già in possesso dell'Amministrazione Comunale)
- copia dello statuto vigente già in possesso dell'Amministrazione Comunale)
- copia dell'ultimo bilancio di esercizio con relazioni di accompagnamento
- elenco di eventuali contributi richiesti o elargiti durante l'anno di competenza da altri soggetti

Vanzaghello, li _____

In fede

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ in via _____ n° _____

in qualità di legale rappresentante / presidente semplice rappresentante

dell'ente, associazione, gruppo denominato:

(indicare denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare)

con sede legale a: _____ in via _____ n° _____

codice fiscale o partita IVA: _____

faccio istanza per ottenere la concessione da parte del Comune di un contributo economico a straordinario a sostegno dell'iniziativa:

che avrà luogo in data _____ presso _____

Scopi che si intendono perseguire con l'iniziativa: _____

Io sottoscritto/a _____ inoltre

Dichiaro

- che l'attività del/la suddetto/a gruppo/associazione non persegue scopi di lucro;
- che quanto esposto nella domanda è corrispondente a verità ed è stato reso nelle forme di legge.

si impegna

a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute e, a richiesta, la relativa documentazione.

Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti:

- relazione illustrativa dettagliata delle iniziative
- previsione di spesa con indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte
- elenco di eventuali contributi richiesti o elargiti durante l'anno di competenza da altri soggetti

Vanzaghello, li _____

In fede

INDICE

Premessa		Pag. 1
Articolo 1	Oggetto del regolamento	Pag. 2
Articolo 2	Destinatari dell'intervento	Pag. 2
Articolo 3	Tipologia dell'intervento	Pag. 2
Articolo 4	Erogazione di contributi in denaro	Pag. 2
	A. CONTRIBUTI ORDINARI	Pag. 2
	B. CONTRIBUTI STRAORDINARI	Pag. 4
Articolo 5	Attribuzione di vantaggi economici	Pag. 5
	A. UTILIZZO DI IMMOBILI E STRUTTURE	Pag. 5
	• Concessione annuale	Pag. 5
	• Concessione occasionale	Pag. 5
	B. PATROCINIO	Pag. 6
	C. PREMI DI RAPPRESENTANZA - PUBBLICITA'	Pag. 6
Articolo 6	Albo dei beneficiari	Pag. 6
Articolo 7	Condizioni generali di concessione	Pag. 6
Articolo 8	Norme in materia di privacy e di procedimento amministrativo	Pag. 7
Articolo 9	Abrogazione di norme	Pag. 7
Articolo 10	Applicazione e decorrenza	Pag. 7
Allegato A		Pag. 8
Allegato B		Pag. 10